



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 5

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

prot. n. *25018*

Roma, **29 OTT. 2015**

Ai Dirigenti Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992 – Annotazione nell'ANV della intestazione temporanea di veicoli a titolo di locazione senza conducente.

Si fa seguito alla circolare prot. n. 6062 del 9 marzo 2015, comunicando quanto segue.

Con le sentenze nn. 11004/2015 e 11006/2015, entrambe depositate il 2 settembre 2015, il TAR Lazio – Sezione Terza Ter ha accertato l'infondatezza di una nutrita serie di doglianze sollevate dalle imprese ricorrenti in ordine alle istruzioni operative diramate da questa Direzione Generale con le circolari prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 e n. 23743 del 27 ottobre 2014 e, al contempo, ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto ad alcune censure residuali tenuto conto di quanto disposto con la richiamata circolare del 9 marzo 2015.

Tuttavia, il medesimo Tribunale ha ritenuto di accogliere parzialmente talune eccezioni disponendo:

1. l'annullamento *"della circolare del 10 luglio 2014 laddove (paragrafo E.1) prevede il divieto di subcomodato"*;
2. l'annullamento *"della disposizione, di cui a pag. 9 della circolare del 27 ottobre 2014, che prevede il divieto di delega generale"*;
3. l'annullamento della *"circolare del 9 marzo 2015 nella parte in cui, per le locazioni senza conducente, prevede il pagamento dei diritti di motorizzazione di 9 euro"*.

Pertanto, dovendo dare esecuzione alle richiamate sentenze nei termini predetti, e fermo restando la revoca in autotutela delle istruzioni impartite al paragrafo E.3 della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 (pagine 16-17) e al paragrafo *"Locazione senza conducente"* della circolare prot. n. 23743 del 27 ottobre 2014 (pagine 11-12-13), disposta con la circolare prot. n. n. 6062 del 9 marzo 2015, gli Uffici in indirizzo si atterrano alle istruzioni operative che di seguito si illustrano.

A) Subcomodato

Al par. E.1 della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 (pag. 10) il periodo: *"Tale precisazione vale anche ad escludere la possibilità che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l'uso del veicolo (subcomodato)"* è da intendersi non più vigente.

Resta fermo, tuttavia, che il sub-comodato non rientra tra le ipotesi, contemplate dall'art. 247-bis reg. es. c.d.s., che danno luogo all'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione.

B) Deleghe

Il paragrafo *"Deleghe"* della circolare prot. n. 23743 del 27 ottobre 2014 è da intendersi non più vigente.

Pertanto, fermo restando che, a norma dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis reg.es., gli obblighi di comunicazione relativi alla temporanea disponibilità di veicoli a titolo di locazione senza conducente ricadono sull'avente causa, a quest'ultimo è data facoltà di delegare il dante causa, anche a mezzo di deleghe generali, all'espletamento degli adempimenti che si rendessero necessari sino alla restituzione del veicolo.

Le comunicazioni vengono effettuate, in ogni caso, per il tramite degli UMC o degli Studi di consulenza automobilistica secondo le disposizioni vigenti, così come ribadito dal TAR Lazio il quale, con le richiamate sentenze, ha ritenuto infondate le censure sollevate dalle imprese ricorrenti.

C) Tariffe

Le comunicazioni aventi ad oggetto l'annotazione nell'ANV della temporanea disponibilità di veicoli a titolo di locazione senza conducente, che danno luogo al rilascio di apposita ricevuta, sono da intendersi esenti dal pagamento dei diritti previsti dalla legge n. 870/1986.

Al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure organizzative, le istruzioni contenute nella presente circolare si applicano a decorrere dal **2 novembre 2015**, salvo il sopraggiungere di eventuali ulteriori pronunce da parte del giudice amministrativo.

MN



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI) •

